



Sentenza n. 60/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Natale Longo Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **12 dicembre 2023** ha posto

in decisione la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23595** del registro di segreteria, pro-

mosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA,

domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Bucciarelli n.28, PEC:

calabria.procura@corteconticert.it ;

ATTORE

CONTRO

Paolo CHIAPPALONE, nato a Biella il 04.02.1986 (C.F. CHP-

PLA86B04A859J), nella qualità di concessionario della ricevito-

ria del lotto n. RC1054 – PA1049 in Palmi (RC), Corso Garibaldi,

n. 72 e residente in Via Trento n. 3, Sinopoli (RC).

CONVENUTO-CONTUMACE

	avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, in favore	
	dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, derivante da condotta	
	di omesso versamento dei proventi del lotto;	
	Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudi-	
	zio.	
	Udito, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023 , il	
	Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Genetrale	
	Giovanni DI PIETRO, che concludeva per l'accoglimento della	
	domanda.	
	F A T T O	
	1 - Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 19.6.2023, ed	
	iscritto al n. 23595 del registro di segreteria, la Procura regio-	
	nale conveniva in giudizio Paolo CHIAPPALONE – in qualità di	
	concessionario della ricevitoria del lotto n. RC1054-PA1049, sita	
	in Palmi (RC), Via Roma n. 2 – chiedendone la condanna - in	
	favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – al pagamento	
	di euro 176.190,24 , quale somma indebitamente percepita e	
	non riversata all'amministrazione, “cui devono aggiungersi la ri-	
	valutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sen-	
	tenza di condanna gli interessi legali, oltre alle spese di giusti-	
	zia”.	
	1.1 – In punto di fatto , dalla citazione e dalla documentazione	
	ivi allegata emerge quanto segue.	
	1.1.1 – La notitia damni era stata trasmessa con nota prot. n.	
	32980 del 31 ottobre 2019 (Doc. 1 allegato alla citazione, recante	
	2	

					5 allegati) dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli (Ufficio per i Monopoli della Calabria, SOT di Reggio Calabria), la
					quale comunicava di avere accertato l’omesso versamento dei
					proventi del lotto da parte di Paolo Chiappalone, concessionario
					di una ricevitoria del lotto in Palmi (RC), per l’importo di euro
					176.190,24 , relativo alle seguenti settimane contabili:
	SETTIMANA CON-	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO	CARENZA	STATO ATTUALE
	TABILE		VERSATO		
	30/07/2019	72.741,60	0,00	72.741,60	OMESSO
	16/04/2019	103.448,64	0,00	103.448,64	OMESSO
					1.1.2 – In particolare, dalla predetta denuncia di danno n. 32980
					del 26.3.2020 (Doc.1 prodotto con la citazione) e dalla documentazione ad esso allegata emerge quanto segue.
					a) Con concessione-contratto rep. N. 16 del 4.5.2015 stipulata
					tra il Chiappalone e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
					Stato (allegato n.1 alla denuncia di danno):
					- a Paolo Chiappalone era stata assegnata in concessione la titolarità della ricevitoria del lotto RC1054-PA1049 sita in Palmi
					(RC), Corso Garibaldi n.72, per un novennio “a decorrere dal
					6.5.2015” (art. 1 e premesse);
					- il convenuto, nella qualità di ricevitore, si impegnavava espressamente al rispetto di tutte le disposizioni sul servizio del lotto,
					in particolare la L. 1293/1957, il D.P.R.1074/1958, la L.
					528/1982, la L.85/1990, il DPR 303/1990, il DPR 560/1996,
					il DPR 240/2002 (cfr. le premesse della convenzione);
					3

	- in particolare, il convenuto rispondeva patrimonialmente nei confronti dell'Erario ed era tenuto al versamento dei proventi delle giocate al netto dell'aggio (art.2);	
	- a tal fine aveva costituito “un deposito cauzionale di € 8.500,00 (...) giusta fideiussione n. 209R3942 del 9.3.2021 della Zurich” (art.6).	
	b) Con nota prot. n. 32983 del 31/10/2019, trasmessa e ricevuta dal concessionario a mezzo PEC, (All. 5 alla denuncia di danno), l'Agenzia aveva disposto l'avvio del procedimento di revoca della concessione di ricevitoria, intimando al ricevitore di effettuare il versamento di Euro 176.190,24, importo relativo al mancato versamento dei proventi delle predette settimane contabili. Nella nota si dava atto che con le precedenti note n. 25618 del 9.8.2019 e n. 26192 del 21.8.2019 era stato intimato il versamento di € 72.741,60 per la settimana del 30/07/2019 e di € 103.448,64 per la settimana del 16/04/2019; e che con la nota n. 25181 del 5.8.2019 era stata disposta la sospensione del servizio di ricevitoria (All. 2 alla denuncia)	
	c) In allegato alla segnalazione vi erano anche la circolare dell'A.A.M.S. n. 13386/COA/LTT del 31.7.2003 relativa alle procedure di sospensione e revoca della concessione (All.3 alla denuncia di danno) ed il prospetto contabile redatto dal concessionario “Lottomatica S.p.a” che attestava gli importi dovuti e non riversati dal concessionario, nelle tre settimane e nelle misure predette (All.4 alla denuncia).	
	4	

	1.1.3 – A seguito di richiesta istruttoria della Procura con-	
	tabile del 6.4.2021 (Doc.2 allegato alla citazione), perveniva	
	come integrazione istruttoria la nota prot. n. 29503 del	
	19.9.2022 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della	
	Calabria (Doc. 3 allegato alla citazione, recante n. 7 allegati),	
	dove si comunicava:	
	a) che il debito rimaneva di € 176.190,24 in quanto nulla era	
	stato pagato (come da prospetto della Lottomatica del	
	15.9.2022: All.2 alla relazione integrativa);	
	b) che con provvedimento n. prot. 37283 del 13.12.2019 (All.3 alla	
	integrazione istruttoria) si era provveduto alla revoca della con-	
	cessione della ricevitoria del lotto e si era disposto l’incamera-	
	mento della cauzione di Euro 13.500,00 (la predetta polizza fi-	
	deiussoria assicurativa, costituita a garanzia della concessione,	
	era stata aggiornata per l’anno 2019/2020); e che con provve-	
	dimento prot. n.17432 del 26.6.2020 era stata anche dichiarata	
	la decadenza dalla rivendita di generi di monopolio dello Stato	
	cui era annessa la ricevitoria (All. 4 alla integrazione istruttoria);	
	c) che con nota prot. n. 13071 del 1.4.2020 era stato ingiunto in	
	via amministrativa il pagamento del dovuto (€ 176.190,24) oltre	
	interessi di mora e spese (All.5 alla integrazione istruttoria);	
	d) che con la nota prot. n. 15993 dell’8.6.2020 si era intimato alla	
	compagnia assicuratrice il pagamento della cauzione (All.6 alla	
	integrazione istruttoria);	
	e) che tuttavia nulla era stato pagato e si stava procedendo	
	5	

	all'iscrizione a ruolo della somma dovuta;	
	f) che in data 27.10.2020 il padre dell'agente contabile aveva fatto	
	pervenire una nota nella quale evidenziava i problemi personali	
	che avevano cagionato la vicenda (All.7 alla integrazione istrut-	
	toria).	
	1.1.4 – A seguito di seconda richiesta istruttoria della Pro-	
	cura contabile del 22.12.2022 (Doc.4 allegato alla citazione), per	
	aggiornamento dei dati pregressi, perveniva una seconda inte-	
	grazione istruttoria con PEC del 3.2.2023 dell'Agenzia delle	
	Accise, Dogane e Monopoli della Calabria (Doc.5 allegato alla	
	citazione), dove si comunicava che il debito rimaneva di	
	€ 176.190,24 in quanto nulla era stato pagato.	
	1.1.5 – Quindi, veniva emesso di invito a dedurre del	
	13.3.2023 (Doc.6 allegato alla citazione), notificato al Chiappa-	
	lone ex art.140 c.p.c. il 20.3.2023 (Doc. 7 allegato alla citazione).	
	A quanto consta in atti, non pervenivano controdeduzioni dall'in-	
	teressato	
	1.2 – In punto di diritto , la citazione affermava sussistere tutti	
	gli elementi costitutivi della <i>responsabilità contabile</i> del conces-	
	sionario della ricevitoria, connessa al maneggio di denaro pub-	
	blico derivante dalla riscossione dei proventi del lotto e dal pa-	
	gamento delle vincite.	
	1.2.1 – Innanzitutto, sussisteva la giurisdizione della Corte	
	dei Conti come da consolidata giurisprudenza della Corte di	
	Cassazione (Sez. Un. n.504/2018) e della Corte dei conti (ex	
	6	

	plurimis Sez. I d'appello n. 89/2019; Sez. II Appello n.	
	146/2021) che si basa sull'esistenza di un rapporto di servizio	
	con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli derivante dalla con-	
	venzione con la quale è stata affidata la gestione della ricevitoria,	
	nell'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare di	
	settore (artt. 20 segg. D.P.R. 303/1990, artt. 12-13 L. 528/1982	
	e succ. modd.). In particolare, la Procura evidenziava che il ri-	
	cevitore (avendo sottoscritto la concessione-contratto n.16 del	
	04/05/2015, con la quale è stata affidata la gestione della rice-	
	ditoria) era in rapporto di servizio con l'amministrazione e rive-	
	stiva la qualifica di agente contabile, raccogliendo le giocate (il	
	c.d maneggio), disponendo il pagamento di parte delle vincite e	
	provvedendo al versamento periodico delle somme riscosse,	
	sulla base di una puntuale contabilità delle relative somme (artt.	
	20 e ss. del DPR n. 303/1990 e ss. mm.), che refluisce nella	
	redazione del conto giudiziale (art. 38 del DPR n. 303/1990)	
	delle somme riscosse e dei pagamenti attinenti al gioco del lotto.	
	1.2.2 – Sussisteva altresì il danno erariale , conseguente	
	all'omesso versamento dei proventi del gioco del lotto relativi alle	
	settimane già indicate e stante l'esclusiva pertinenza pubblica	
	delle somme corrispondenti agli introiti non versati, quantifica-	
	bile nell'importo corrispondente all'omesso versamento in base	
	alle prove raccolte ed alla mancanza di contestazioni ex art. 95	
	comma 1 c.g.c. (ma la parte non è costituita).	
	1.2.3 Tale danno era riconducibile ad una condotta	
	7	

	antigiuridica del convenuto, ovvero la violazione dell’obbligo di	
	servizio, gravante sul titolare di ricevitoria (ex art.2 della con-	
	cessione e artt.23-24 della legge 17 dicembre 1990, n.383) di	
	versare settimanalmente ogni giovedì, i proventi del gioco della	
	settimana precedente, dedotto l’importo delle vincite pagate e	
	l’aggio spettante nella misura dell’8% (art.4), omesso versa-	
	mento accertato in sede amministrativa dall’Agenzia Dogane e	
	Monopoli.	
	1.2.4 – Tale condotta veniva ritenuta connotata da dolo con-	
	trattuale , considerati la volontaria inosservanza dell’obbligo di	
	riversamento all’Erario delle somme in custodia, l’inesistenza di	
	dubbi interpretativi sul contenuto della prestazione dovuta e la	
	mancaanza, altresì, di qualsiasi causa esimente (gravando sul	
	contabile, ai sensi dell’art.194 del R.D. 23.5.1924, n.827, l’onere	
	di provare che l’inadempimento derivi da causa a lui non impu-	
	tabile, ovvero causa di forza maggiore ex art.1218 c.c.: Corte dei	
	conti, Sez. I app. n.11/2017; Sezione giurisdizionale per il Pie-	
	monte, sentenza n. 189/2021, Sezione giurisdizionale per la	
	Campania, sentenza n. 787/2021, Sezione giurisdizionale per la	
	Toscana, sentenza n. 240/2021 e la già citata Sezione I Appello,	
	sentenza n. 89/2019). Infatti, il convenuto non aveva fornito al-	
	cun plausibile riscontro a fronte delle diffide inviategli dall’Agen-	
	zia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio per i Monopoli della Ca-	
	labria per l’omesso versamento settimanale (nota prot. n. 25618	
	del 09.08.2019, nota prot. n. 26192 del 21.08.2019) e della	
	8	

	successiva ordinanza ingiunzione (prot. n. 13071 del	
	01.04.2020). In via subordinata, si contestava la sussistenza di	
	una colpa grave avendo il Chiappalone omesso con grave dili-	
	genza la vigilanza dovuta e violato la diligenza qualificata che	
	deve assistere l'attività dei concessionari di Stato.	
	2 – Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> del 20.6.2023 si fis-	
	sava l'udienza del 12.12.2023 per la discussione del giudizio.	
	3 – La <u>notificazione</u> della citazione e del pedissequo decreto	
	veniva effettuata il 30.6.2023 nella residenza del convenuto, ai	
	sensi dell'art.140 c.p.c. (l'avviso di ricevimento della raccoman-	
	data informativa risulta ritirato dal Chiappalone in data	
	11.7.2023), ma egli non si costituiva.	
	4 – Nell' <u>udienza del giorno 12 dicembre 2023</u> , dichiarata la	
	contumacia del convenuto, non comparso benché destinatario	
	di regolare notificazione della citazione e della fissazione di	
	udienza, e sentito il Pubblico Ministero che concludeva come in	
	epigrafe, la causa passava in decisione.	
	DIRITTO	
	5 – Premesso che non è stata sollevata dal convenuto né rile-	
	vata di ufficio dal collegio questione di giurisdizione della Corte	
	della Corte dei conti sulla presente causa (per danni arrecati	
	all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dai gestori di ricevitoria	
	del lotto in relazione ai proventi delle giocate del lotto non in-	
	cassati dall'Erario), occorre anzitutto affrontare le seguenti que-	
	stioni preliminari.	
	9	

	6 – Nel merito , devono ritenersi sussistere tutti i presupposti	
	per la condanna del convenuto, a titolo di responsabilità conta-	
	bile per omesso versamento di importi di giocate del lotto (<i>ab</i>	
	<i>imis</i> , cfr. art. 74- 84 e 85 R.D. 18/11/1923, n. 2440, ed art.45	
	R.D. 1214/1934, art.191-194 R.D. 23/05/1924, n. 827).	
	6.1 – Occorre premettere che i ricevitori del lotto sono agenti	
	contabili in forza di apposita concessione-contratto novennale	
	con l’Amministrazione dei monopoli dello Stato (art. 25 L.	
	n. 1293/1957, artt. 12 e 13 L. n. 582/1982 e ss.mm., art.6 L.	
	n. 85/1990, art. 20-21 D.P.R. n. 303/1990). In particolare, tra	
	gli obblighi di servizio del ricevitore del lotto rientrano per	
	legge:	
	a) la raccolta delle giocate, la registrazione delle stesse con	
	apparecchi informatizzati (che le trasmettono al centro di elabo-	
	razione per il sorteggio e la designazione dei vincitori), il rilascio	
	degli scontrini ed il pagamento di vincite sotto un certo valore ai	
	giocatori (artt. 3 segg., art. 14, 34 D.P.R. 303/1990 emanato in	
	attuazione dell’art. 13 della legge n. 528/1982, modificata dalla	
	leg-ge n. 85/1990);	
	b) il riversamento settimanale all’Erario (direttamente o tra-	
	mite il concessionario) non delle somme effettivamente riscosse,	
	bensì del “saldo” risultante nell’apposito “estratto-conto” redatto	
	dall’amministrazione (il mercoledì successivo all’estrazione del	
	lotto) sulla base dei dati informatici trasmessi, saldo pari alle	
	somme delle giocate inserite a sistema, al netto dell’aggio del	
	10	

	ricevitore, delle vincite pagate ai giocatori, dei rimborsi e degli annullamenti) (artt. 23-24 e 29-30 D.P.R. cit.), a prescindere	
	dall'effettiva riscossione delle somme (cfr. in tal senso Sez. giur.	
	Reg. Lombardia n. 131/2022, n.33/2023).	
	In altri termini, il ricevitore del lotto è non solo un agente	
	contabile, avendo maneggio di denaro per riscossione di incassi	
	di giocate e per pagamenti di vincite ai giocatori (ex art.178 R.D.	
	n. 827/1924), ma più precisamente un agente della riscos-	
	sione con obbligo di versamento del non riscosso per ri-	
	sosso , ai sensi dell'art.191 R.D. cit. (<<Gli agenti della riscos-	
	sione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'ob-	
	bligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro	
	dovute, le abbiano o no rimosse dai debitori diretti, debbono ese-	
	guire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza ec-	
	cezione di sorta ./ Ove non adempiano tale obbligo, vanno sotto-	
	posti alle misure disciplinari ed alle penalità stabilite dalle leggi,	
	regolamenti e contratti anzidetti.>>). In quanto tali, essi sono as-	
	soggettati a responsabilità contabile per le somme dovute ma	
	non rimosse ai sensi dell' art. 194 R.D. cit., a meno che provino	
	la sussistenza di una causa non imputabile dell'ammanco (<<Le	
	mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mo-	
	bili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale	
	deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti conta-	
	bili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regola-	
	menti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia	
	11	

	<i>imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto</i>	
	<i>nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del</i>	
	<i>danaro o delle cose avute in consegna. / Non possono neppure</i>	
	<i>essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascura-</i>	
	<i>tezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni</i>	
	<i>o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.>>).</i>	
	Infatti, in forza delle norme citate egli è tenuto a riversare tutte	
	le somme indicate nell’ “estratto conto” (al netto di rimborsi ed	
	aggio), che funge la “lista di carico”, a meno che non provi che	
	la mancata riscossione dei proventi della giocata non sia a lui	
	imputabile per forza maggiore, ottenendo il relativo discarico.	
	6.2 – Nella concreta fattispecie, sussiste la qualità di agente	
	contabile (e quindi il rapporto di servizio) in capo al Chiappa-	
	lone, in quanto il convenuto era incaricato della riscossione dei	
	proventi del lotto in base alle predette norme di legge (cfr. § 8.1)	
	ed alla convenzione-contratto novennale stipulata con	
	l’A.A.M.S. (cfr. sopra, § 1.1.2 lett. a).	
	6.3 – Sussiste altresì la condotta antigiuridica del Chiappa-	
	lone per violazione degli obblighi di servizio nell’ esercizio	
	del suo servizio di riscossione delle entrate , in quanto il man-	
	cato riversamento dei proventi delle giocate risultanti	
	dall’estratto-conto (inserite a sistema), a prescindere dalla ri-	
	sossione degli stessi, è evidente inadempimento degli obblighi	
	gravanti sul ricevitore del lotto in base alla legge (articoli 24, 30	
	e 33 del DPR n. 303/1990 sopra citati: cfr. § 7.1) ed alla	
	12	

	convenzione stipulata dal convenuto con l'A.A.M.S. (cfr. sopra,	
	§ 1.1.2 lett.a).	
	6.3.1 – In particolare, non può ipotizzarsi un discarico	
	dell'agente contabile per le giocate non riversate, non risultando	
	in atti alcuna prova di una causa di forza maggiore o di una	
	causa non imputabile della mancata riscossione e/o del man-	
	cato versamento delle somme dovute in base alle giocate, ob-	
	bligo che incombe all'agente contabile ai sensi dell'art. 194 R.D.	
	n. 827/1924, come sopra precisato (cfr. § 7.1).	
	6.4. – Quanto poi all' elemento soggettivo della responsabilità	
	contabile, occorre evidenziare che il non riversare le somme in-	
	dicate nell'estratto-conto (e quindi la violazione del dovere di	
	versare le somme dovute, in base al principio del non riscosso	
	per riscosso), a fronte di precisi impegni assunti nella conven-	
	zione-contratto di ricevitoria, deve ritenersi (in mancanza di	
	prova contraria) frutto di una scelta perseguita con coscienza e	
	volontà, ovvero dolosa.	
	6.5. – Infine, sussiste il contestato danno erariale da mancata	
	entrata , tale essendo il mancato versamento dei proventi delle	
	giocate, comunque effettuate.	
	Infatti, come sopra precisato, il debito dell'agente contabile de-	
	rivante dall'inserimento della giocata a sistema e quindi	
	nell'estratto-conto mensile, a prescindere dalla riscossione delle	
	somme relative alle giocate stesse e dai motivi dell'omessa ri-	
	sossione (nel caso in esame, per asserito inserimento della	
	13	

	giocata in modo truffaldino), a meno che il contabile non provi	
	la non imputabilità della mancata riscossione degli stessi per	
	causa non imputabile, ottenendo il discarico dei relativi importi.	
	Nella concreta fattispecie, tale danno è pari all'omesso versa-	
	mento dell'importo di euro 176.190,24, indicato nell'estratto-	
	conto di Lottomatica relativo alle giocate effettuate (l'estratto	
	deve ritenersi riportare i proventi al netto degli aggi, delle vincite	
	e degli annullamenti: cfr. § 6.1 lett.b), è pari ad € 176.190,00 e	
	relativo alle seguenti settimane contabili:	
	• 30/07/2019 € 72.741,60	
	• 16/04/2019 € 103.448,64	
	Esso è concreto ed attuale in quanto l'importo predetto non ri-	
	sulta versato, stante che l'Amministrazione ha disposto l'inca-	
	meramento della polizza fideiussoria, ma non risulta in alcun	
	modo che essa sia stata effettivamente versata dall'Istituto assi-	
	curatore (cfr. sopra, § 1.1.3, § 1.1.4).	
	7 – In conclusione, sussistendo tutti i presupposti della re-	
	sponsabilità contabile del convenuto, il Collegio deve accogliere	
	la domanda attorea, condannando Paolo Chiappalone al risar-	
	cimento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del	
	danno erariale complessivamente pari a euro 176.190,24, non	
	risultando allo stato né il pagamento delle somme predette ad	
	altro titolo (giudiziario o amministrativo), né l'effettivo incame-	
	ramento della cauzione a titolo definitivo.	
	Resta ovviamente ferma la necessità, in sede esecutiva e al fine	
	14	

	di evitare duplicazioni risarcitorie, di scomputare dall'importo di	
	condanna di euro 176.190,24 eventuali somme recuperate in	
	via definitiva dall'Amministrazione, e dell'incameramento in via	
	definitiva di somme eventualmente trattenute in via cautelare	
	per la responsabilità contabile qui in esame.	
	8 – Come da domanda attorea, la suddetta somma oggetto di	
	condanna dovrà essere incrementata di rivalutazione moneta-	
	ria , da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza	
	dalle date di scadenza del termine per effettuare i riversamenti	
	a beneficio dell'Amministrazione fino alla pubblicazione della	
	presente sentenza.	
	9 – Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli	
	interessi legali , come da domanda attorea (ove non si è richie-	
	sta l'applicazione del disposto dell'art. 33, comma 2, dell'art. 33	
	della legge n. 724 del 1994), dalla pubblicazione della presente	
	decisione fino all'effettivo soddisfo.	
	10 – La regolazione delle spese processuali , liquidate come da	
	nota segretariale a margine, segue il principio di soccombenza	
	ex art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Cala-	
	bria, definitivamente pronunciando:	
	- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Paolo	
	CHIAPPALONE al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Do-	
	gane e dei Monopoli, del danno erariale complessivamente pari	
	15	

[illegible]